

TI_GERICHTE 38.2012.31 vom 27. Januar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-01-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2012.31_d20120127

FR: TI_GERICHTE 38.2012.31 du 27 janvier 2012

IT: TI_GERICHTE 38.2012.31 del 27 gennaio 2012

Regeste

Sosp.di 9gg per insuff.ricerche durante attiv.stag.da parte di un ass.anziano (del 1957). Da 4 a 11 /11 quant.insuff.;12/11,indip.da aspetto quant.,qualit.insuff.(non risposto a quotidiani;ripetit.;zona limitrofa a domic.).Età,senza formaz.e congiunt.irril.per svolg.ric.Sanz.9gg tiene conto dell'età

Erwägungen

E. 5

Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en 2003 et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et 2b p. 49 sv.). Il convient donc d'examiner si l'intimé était disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars 2005. Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228). (...).“ L'Alta Corte, in un'ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata. Contestualmente il TF ha rilevato che: " (...) der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer

Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstauffälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.“ 2.10. In concreto dalle carte processuali emerge che l'insorgente, nel periodo da marzo a dicembre 2011, ha intrapreso 31 sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione (cfr. doc. 1). Nel caso in esame l'amministrazione ha valutato insufficienti gli sforzi intrapresi dall'assicurato nei mesi da aprile a dicembre 2011 (cfr. doc. 4; A). Dagli atti risulta, più dettagliatamente, che l'insorgente ha svolto tre ricerche al mese nell'arco di tempo da aprile a novembre 2011 e 4 ricerche nel mese di dicembre 2011 (cfr. doc. 1). Chiamato a pronunciarsi in merito alle ricerche di impiego relative al periodo aprile - dicembre 2011 il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, effettivamente, le stesse non possano essere considerate valide. Gli sforzi intrapresi dall'assicurato da aprile a novembre 2011 appaiono insufficienti già dal profilo quantitativo. Al riguardo giova osservare che è vero, da un lato, che quando si esaminano le ricerche degli assicurati che si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione lavorativa deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle medesime rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA 38.00.190 del 17 aprile 2001) e, d'altro lato, che la LADI, come evidenziato dall'insorgente nel ricorso (cfr. doc. I), non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente. E' altrettanto vero, tuttavia, che la giurisprudenza cantonale ha stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.). L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 275/05 del 2 novembre 2006 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.). Ne discende che il compimento di tre ricerche al mese, anche nei mesi di ottobre e novembre 2011, ossia in due dei tre mesi precedenti l'iscrizione in disoccupazione - lasso di tempo quest'ultimo in cui un assicurato è tenuto a incrementare i propri sforzi finalizzati al reperimento di un'occupazione duratura annuale o perlomeno di un'occupazione di breve durata per la "stagione morta" (cfr. consid. 2.9.), si rivela inadeguato e scarso. Per quanto riguarda il mese di dicembre 2011 in cui l'assicurato ha svolto quattro ricerche di lavoro (cfr. doc. 1), può restare aperta la questione di sapere se esse sono valide dal profilo quantitativo oppure no. In effetti in ogni caso le stesse, come peraltro pure gli sforzi intrapresi da aprile a novembre 2011, non risultano sufficienti dal profilo qualitativo. Questa Corte ritiene che le modalità secondo le quali il ricorrente ha ricercato una nuovo impiego dal mese di aprile al mese di dicembre 2011 non sono effettivamente esenti da critica. Se, da una parte, come rettamente indicato dall'insorgente nel ricorso (cfr. doc. I), la legge non prevede alcun modo particolare per svolgere le ricerche (cfr. consid. 2.5.), dall'altra, il TCA ha già stabilito in più occasioni la necessità di compiere ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad esempio, STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.; STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004

consid. 2.12). Alcune ricerche si rivelano, inoltre, ripetitive. L'assicurato ha postulato presso _____ SA di _____ il 15 marzo 2011, come pure il 28 giugno 2011. Egli si è candidato presso la _____ SA di _____ sia il 23 marzo 2011 che il 26 maggio 2011. Il ricorrente si è presentato presso la _____ di _____ il 29 marzo 2011 e il 19 maggio 2011. Presso _____ di _____ egli ha proposto la propria collaborazione il 12 aprile 2011 e l'8 giugno 2011. L'assicurato si è poi candidato presso la _____ SA di _____ il 21 aprile 2011 e il 16 giugno 2011. Egli ha postulato presso la _____ SA di _____ il 7 luglio 2011 nonché il 6 settembre 2011. L'insorgente si è presentato presso _____ SA _____ il 22 luglio 2011 e il 16 settembre 2011. Presso _____ egli si è candidato il 24 agosto 2011 e il 17 novembre 2011 e presso la Carpenteria _____ il 30 agosto 2011 e il 24 novembre 2011. L'assicurato si è proposto presso _____ di _____ il 4 ottobre 2011 e il 6 dicembre 2011. Egli ha chiesto se poteva essere assunto dalla _____ SA di _____ sia il 14 ottobre 2011 che il 9 dicembre 2011. Il ricorrente, infine, si è candidato presso _____ di _____ il 26 ottobre 2011 e il 14 dicembre 2011 (cfr. doc. 1; 5). Mediante delle ricerche di lavoro ripetitive un assicurato non comprova a sufficienza il suo impegno nel cercare una nuova occupazione. Questa attitudine non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale. Del resto le ricerche svolte di persona dall'assicurato sono state compiute tutte nel _____ e nei _____ (cfr. doc. 1), ossia in una zona limitrofa al suo domicilio di _____.

L'assicurato era, d'altronde, perfettamente al corrente sia in merito al numero di ricerche da effettuare come stagionale che al dovere in particolare di postulare per un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l'anno e che cercano concretamente nuovo personale. In effetti dal verbale del colloquio di consulenza del 2 marzo 2011 sottoscritto dall'insorgente, menzionato sia dall'amministrazione nella decisione su opposizione (cfr. doc. A) che dal ricorrente stesso nel ricorso (cfr. doc. I), si evince che il medesimo è stato reso attento, nel caso di disoccupazione stagionale, di quanto segue: "... disoccupazione stagionale: svolgere ricerche di lavoro durante tutto il periodo lavorativo (minimo 1 ricerca per settimana) e intensificare le ricerche 3 mesi prima della fine del lavoro e dell'eventuale rientro in disoccupazione. ..consegnato promemoria ricerche di lavoro." (cfr. doc. A) Inoltre dal Promemoria ricerche di lavoro, la cui consegna all'assicurato non è stata minimamente contestata, risulta che: "(...) se la sua ultima attività era di carattere stagionale (con ricorrenti periodi di disoccupazione tra una stagione e l'altra) lei deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi. In particolare lei deve cercare lavoro durante tutto l'anno (compreso il periodo in cui ha un lavoro). In questi casi il suo obiettivo deve essere quello di ricercare un nuovo lavoro che le permetta di essere occupato tutto l'anno oppure, quale seconda scelta e quale sforzo minimo, cercare almeno un lavoro sostitutivo per la "stagione morta" (anche fuori dalla sua professione usuale). Nel periodo precedente la fine del lavoro stagionale (3 mesi prima dell'inizio della disoccupazione), gli sforzi per il reperimento di un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi. Per non fare ricerche di lavoro inutili e prive di valore presso datori di lavoro che non hanno posti da offrire, lei deve in particolare candidarsi presso aziende che sono attive tutto l'anno e che cercano concretamente nuovo personale (p.es. segnalato tramite annunci sul giornale...)": (Doc. A) In simili condizioni, occorre concludere che il comportamento del ricorrente, nei mesi da aprile a dicembre 2011, non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le relative ricerche di impiego sufficientemente valide. L'età dell'assicurato, la sua mancanza di formazione specifica e il periodo

congiunturale non favorevole invocati nel ricorso a giustificazione degli sforzi insufficienti per reperire una nuova occupazione (cfr. doc. I) non permettono di giungere a un esito differente della presente vertenza. In proposito è utile ribadire che la nostra Massima Istanza, in una sentenza C 275/05 del 6 novembre 2006, già citata al consid. 2.6., ha segnatamente indicato che gli assicurati di età avanzata confrontati, anche a causa di una situazione economica sfavorevole, a rilevanti problemi nel reperire un nuovo posto di lavoro sono tenuti a maggiormente intensificare le proprie ricerche di impiego. Per quanto attiene, invece, all'infortunio subito nel 1990 che ha provocato l'enucleazione di un occhio (cfr. doc. I), va evidenziato, in primo luogo, che il sinistro ha avuto luogo più di venti anni fa e il ricorrente - certamente meritevole al riguardo -, dopo un verosimile periodo di adattamento, ha continuato a lavorare, in particolare nel settore edile (cfr. doc. I). In secondo luogo, che in ogni caso l'infortunio può semmai avere delle ripercussioni sull'esito delle ricerche di lavoro ma non in relazione alla quantità e alla qualità delle stesse. 2.11. In esito a tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, il ricorrente, nei mesi da aprile a dicembre 2011, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.4.). Pertanto l'assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall'URC di _____.

Per quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002). Essa indica che: "(...) 1. Periodo di tempo da esaminare L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi) . (...) 3. Durata della sospensione La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue: 3■4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1■2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201) Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.9.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002). La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni. Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla "Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (circolare ID)" della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata nell'ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1 (cfr. consid. 2.7.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche. Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.

STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10). Al riguardo giova segnalare la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che: " (...) La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue: - durante i tre mesi prima della disoccupazione ricerche insufficienti 3 giorni / per ogni mese ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni mese - durante ogni mese nel resto dell'anno ricerche insufficienti 1 giorno ricerche inesistenti 2 giorni in totale, in qualsiasi caso, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle sospensioni SdL". Nel caso in esame l'URC ha inflitto all'insorgente nove giorni di sospensione dal diritto alle indennità (cfr. doc. 4; A). Normalmente, in base alla direttiva in vigore, l'amministrazione, in caso di insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di nove mesi durante lo svolgimento di un'attività stagionale, infliggerebbe una sanzione di quindici giorni di sospensione (1 giorno per insufficienti ricerche nel mese di aprile 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche nel mese di maggio 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche nel mese di giugno 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche nel mese di luglio 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche nel mese di agosto 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche nel mese di settembre 2011 + 3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di ottobre 2011 + 3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di novembre 2011 + 3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di dicembre 2011). In casu l'URC ha precisato di aver applicato una riduzione della penalità in virtù del fatto che l'assicurato ha 55 anni (cfr. doc. 4). Tutto ben considerato (cfr. consid. 2.6.), la sanzione di nove giorni, in concreto, risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.7.). Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2). Conseguentemente la decisione su opposizione del 28 marzo 2012 contestata deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.